



Ufficio proponente: Ecologia Ambiente Igiene

ORDINANZA N. 25 DEL 22/03/2022

IL SINDACO

adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:

ORDINANZA PER LA PULIZIA MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO

L'ISTRUTTORE	IL SINDACO
Daniela Ballarin	IL SINDACO Mauro Armelao FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 22/03/2022 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 22/03/2022

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

ORDINANZA DEL SINDACO

PROPOSTA N. OD-86-2022

Ufficio proponente: Ecologia Ambiente Igiene
Istruttore: Daniela Ballarin
Oggetto: ORDINANZA PER LA PULIZIA MANUTENZIONE DEI TERRENI
PRIVATI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO

IL SINDACO

Premesso che taluni appezzamenti di terreno edificabili e/o con destinazione orticola, posti in ambito urbano ed extraurbano all'interno del territorio del Comune di Chioggia, risultano per l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari, infestati dalla presenza di rovi, sterpaglie, erbacce ed arbusti che spesso creano problemi non solo di decoro urbano, ma soprattutto d'igiene e salute pubblica, determinando altresì situazioni di rischio per la popolazione e in particolare per l'ambiente limitrofo e coloro che lo abitano, in quanto ricettacoli per topi e insetti in genere;

Viste le condizioni meteo-climatiche e vegetazionali dell'inizio anno 2022 e la nota prot 48670/2022 della Regione Veneto che richiama l'attenzione sul rischio incendio presso aree verdi;

Viste le segnalazioni anno 2022 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia, intervenuti causa incendio in Località Isola Verde nelle quali si specifica che i terreni incolti e in stato di abbandono rappresentano un potenziale pericolo di incendio nei periodi di siccità e nelle giornate con vento forte e/o sostenuto, con conseguente rischio per l'incolumità delle persone e per i manufatti civili e/o produttivi della zona ;

Rilevato, inoltre, che il degrado sopra rappresentato da talune realtà urbane ed extraurbane possa portare anche all'abbandono da parte di ignoti di rifiuti di vario genere;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 09/2019 , che all'art. 49 "Pulizia e manutenzione dei terreni privati in ambito urbano ed extraurbano" prevede che i proprietari debbano garantire la pulizia dei terreni qualora infestati dalla presenza di rovi, sterpaglie, erbacce ed arbusti;

Ritenuto, pertanto, necessario anche per motivi di sicurezza causati dalle condizioni meteo-climatiche e vegetazionali adottare un'Ordinanza Sindacale tesa a conservare lo stato di igiene e pulizia delle aree degradate sopra menzionate, con particolare riguardo per quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a particolare salvaguardia dell'igiene e della pubblica incolumità;

Preso atto del Decreto Sindacale n. 44/2021 con il quale sono state attribuite le responsabilità Dirigenziali del Settore Promozione del Territorio alla dott.sa Daniela Ballarin;

Preso atto altresì che il Responsabile del procedimento è il geom. Nazzareno Gradara, Funzionario del Servizio Ambiente del Comune di Chioggia;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussistono situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Visto

il D.Lgs. 267/2000 (T.U. EELL) in particolare artt. 50 e 54;

l'art. 7 e l'art. 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

il D.Lgs. 285/1992 "Codice della Strada" 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

il Regolamento comunale del Servizio di Igiene Ambientale;

il Codice Penale;

lo statuto Comunale;

ORDINA

ai proprietari dei terreni privati edificabili e/o con destinazione orticola, posti in ambito urbano ed extraurbano all'interno del territorio del Comune di Chioggia, infestati dalla presenza di rovi, sterpaglie, erbacce ed arbusti causa di problemi di decoro urbano oltre che di igiene e salute pubblica, determinando altresì situazioni di rischio per la popolazione e in particolare per l'ambiente limitrofo e per coloro che lo abitano, in quanto ricettacoli per topi e insetti in genere;

per la considerazione che nei periodi siccitosi tali aree possono anche essere oggetto di pericolosi incendi, che nel propagarsi anche alle zone limitrofe possono produrre grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, nonché incidere sulla sicurezza della viabilità;

di garantire a propria cura e spese che siano puliti e liberi dalla presenza di materiali organici infestanti, avendo l'accortezza di vigilare sulla loro riproduzione ed all'occasione intervenendo al fine di mantenere dette aree in buono stato e prive di ogni situazione di pregiudizio per la salute e la pubblica incolumità.

Si ordina altresì, ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreno, dei canali di scolo e di altre opere per la condotta delle acque, di aree orticole non coltivate, di aree verdi private urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade provinciali, comunali e vicinali del Comune di Chioggia, di provvedere, ai seguenti interventi:

- sfalcio, taglio di erbacce, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private per evitare l'insorgere di problemi igienico sanitari;
- potatura delle piante e regolazione delle siepi poste in prossimità delle suddette strade;
- potatura delle piante, anche di alto fusto, poste in prossimità delle suddette strade e recisione dei rami che sporgano su queste ultime e che costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta sul tratto stradale interessato;
- raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale;
- taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;
- raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree in prossimità delle suddette strade;
- pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione;
- manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale;
- smaltimento dei materiali vegetali e di rifiuto evitando il loro accatastamento nel terreno;

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa previste dal D.Lgs. 267/2000 art. 7 e ss.mm.ii. (da € 25,00 a € 500,00), dal Codice della strada (da € 148,00 ad € 594,00);

- che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l'addebito integrale delle spese sostenute dal Comune di Chioggia per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva;

- che i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso e dovranno altresì rimborsare al Comune di Chioggia tutte le spese che saranno da quest'ultimo sostenute per il ripristino delle condizioni preesistenti.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente Ordinanza nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sul sito web del Comune di Chioggia, nella sezione "PROVVEDIMENTI", sottosezione "PROVVEDIMENTI

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ” in adempimento del D.Lgs. 33/2013 o da altre disposizioni di legge, nonché attraverso stampe e altri mezzi d’informazione;

.
2. di demandare al Comando Polizia Locale – Servizio Polizia Ambientale di Chioggia la verifica circa l’ottemperanza della presente Ordinanza per motivi di pubblica incolumità e sicurezza, in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo da parte del o dei soggetti inadempienti, l’eventuale deferimento all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 C.P.

.
3. che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

- AULSS n. 3 Serenissima - Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica;
- Guardia di Finanza di Chioggia;
- Polizia Locale del Comune di Chioggia;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Chioggia;
- Comando Stazione di Polizia di Stato di Chioggia;

INFORMA

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni, al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Chioggia, 22/03/2022

IL SINDACO
Mauro Armelao
FIRMATO DIGITALMENTE